



Il bilancio d'esercizio, redazione, approvazione e deposito

Premessa

Il bilancio d'esercizio costituisce il documento con il quale la società offre ai terzi che in qualunque modo e per qualsiasi ragione entrino in contatto con essa una fotografia del proprio stato patrimoniale e reddituale.

Si pensi agli stessi soci ma anche a clienti, fornitori, banche, dipendenti, tutti portatori di uno o più interessi economici diretti o indiretti.

I clienti guardano alla merce o al servizio atteso, i fornitori al pagamento delle proprie prestazioni, le banche al rientro dei finanziamenti accesi, i dipendenti al proprio salario.

Anche l'Amministrazione Finanziaria è interessata all'andamento aziendale in termini di capacità contributiva.

È per queste ragioni che il codice civile all'art.2423 impone che:

- ▶ gli amministratori redigano il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.
- ▶ il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
- ▶ se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo

Redazione del bilancio

Il codice civile impone all'organo amministrativo la redazione del bilancio che, tuttavia, viene approvato dall'assemblea dei soci.

A tal fine l'organo amministrativo deve presentare ai soci il bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (oltre alle eventuali relazioni degli amministratori o organi di controllo) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare questo vuol dire entro il 30 aprile (ovvero 29 aprile in caso di anno bisestile).

Solo in casi eccezionali, come previsto dal comma 2 dell'art.2364 c.c, questo termine può essere ampliato, diventando di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi il 29 giugno nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare (ovvero 28 giugno in caso di anno bisestile).

Il Legislatore, infatti, prevede che:

“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggiore termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.”

Volendo commentare la previsione codicistica che permette il prolungamento del termine a 180 giorni appare subito chiaro che la prima condizione che deve manifestarsi è che sia lo statuto societario a prevedere tale possibilità.

Quanto alle reali ipotesi che giustificano la dilazione del termine il Legislatore ha previsto una condizione che definiremo circoscritta e una più ampia, ci stiamo riferendo alla redazione del bilancio consolidato e alle *“particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”*.

Con riferimento alle particolari esigenze di struttura e oggetto societari è evidente come non sia possibile una determinazione omogenea delle ipotesi realizzabili, si consiglia quindi la valutazione delle singole fattispecie.

È invece importante sottolineare l'ultimo aspetto previsto dal codice, la necessità cioè che le motivazioni che hanno spinto all'adozione del termine lungo siano riportate nella relazione sulla gestione degli amministratori.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci presuppone una serie di passaggi precedenti, *in primis* una riunione del Consiglio di Amministrazione, ovvero una determina dell'Amministratore Unico, in cui non solo si ufficializzi il progetto di bilancio, ma si provveda anche a stabilire le date in cui l'assemblea dei soci sarà convocata ai fini dell'approvazione di cui si è detto.

Occorre distinguere tra società a responsabilità limitata e società per azioni.

L'avviso di convocazione nelle Spa

Il procedimento di convocazione dell'assemblea dei soci nelle Spa è contenuto nell'art.2366 c.c.. Il legislatore ha dapprima operato una distinzione tra società che non fanno ricorso al mercato del capitale del rischio e società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per queste ultime è previsto un espresso rinvio a leggi speciali.

Come abbiamo già detto la convocazione deve avvenire a opera dell'organo amministrativo²⁶ che deve provvedere entro il termine stabilito dallo statuto ed in ogni caso nei 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio (180 al verificarsi di casistiche particolari).

Il primo comma dell'art.2366 c.c. prevede che l'assemblea sia convocata mediante avviso contenente:

- la data, l'ora e il luogo dell'adunanza,
- l'ordine del giorno su cui l'assemblea dovrà deliberare.

Quanto ai mezzi previsti per la convocazione, il citato articolo prevede che essa sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale ovvero su un quotidiano nazionale specificamente indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in caso di prima convocazione, otto giorni nel caso si proceda in seconda.

Su previsione statutaria è possibile convocare l'assemblea anche con altri mezzi (raccomandata, fax, posta certificata) purché sia garantito l'avvenuto ricevimento della stessa da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza²⁷.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le indicazioni su prescritte l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria²⁸, ovvero quando sia presente l'intero Capitale sociale e la maggioranza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

²⁶ Nel caso in cui l'organo amministrativo non provveda sono obbligati alla convocazione i membri del Collegio sindacale o del Consiglio di sorveglianza. Se anche questi non provvedono, la società si scioglie per inattività dell'assemblea.

²⁷ Queste ultime forme sono previste nel solo caso di non ricorso al capitale di rischio. In ogni caso il termine degli otto giorni è inteso come di ricevimento.

²⁸ Mancando la convocazione, ogni partecipante può opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritiene informato e ogni delibera dovrà essere tempestivamente comunicata agli assenti.

Se la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme imposte dal codice civile l'assemblea si ritiene regolarmente costituita alla presenza della metà del capitale azionario (fa fede l'iscrizione nel libro soci) e delibera a maggioranza assoluta (salvo deroghe statutarie).

Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza, in assenza di tale indicazione nella convocazione, essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima (art.2369 c.c.).

La convocazione dell'assemblea nelle Srl

L'articolo 2479-bis c.c. prevede che:

“L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese”.

Si evince che nel caso delle Srl la convocazione può avvenire con maggiore facilità che nelle Spa, è infatti l'atto costitutivo a indicare le modalità di convocazione dell'assemblea (per esempio raccomandata a mano, fax, posta elettronica). Ciò che conta è che il metodo di convocazione utilizzato sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare.

Anche per le Srl la convocazione deve contenere:

- ➔ l'ordine del giorno,
- ➔ la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Il codice civile prevede il termine di otto giorni, tuttavia, nella “libertà” che caratterizza le Srl, tale termine può essere derogato, sia aumentando il preavviso che diminuendolo. Solo in assenza di previsioni statutarie il termine di otto giorni risulterà adottabile per legge (termine suppletivo)²⁹.

Nel caso in cui il termine venga ridotto per scelta aziendale esso dovrà comunque essere tale da garantire ai soci la possibilità di essere presenti e di rendersi edotti sugli argomenti che verranno trattati.

Anche per le Srl è prevista la possibilità di convocare una seconda volta l'assemblea.

Diversamente da quanto accade per le Spa non esistono però termini imposti *ex lege* (30 giorni) per cui la seconda adunanza può tenersi in un lasso di tempo dalla prima così come liberamente stabilito dall'organo amministrativo.

Il codice civile prevede che l'assemblea si ritenga valida quando siano rappresentati, anche per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale e che essa deliberi a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le disposizioni civilistiche/statutarie l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero Capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se non presenti siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (art.2479-bis, ultimo comma, codice civile).

Approvazione del bilancio

Come abbiamo anzidetto, compito degli amministratori che hanno redatto il progetto di bilancio è anche quello di metterlo a disposizione degli organi di controllo e dei soci affinché essi possano esaminarlo in vista della approvazione.

²⁹ Il termine è inteso come di spedizione dell'avviso.

In particolare, con riferimento agli organi di controllo, l'art.2429, co.1 c.c. come modificato dall'art.37 del D.Lgs n.39/10, prevede che:

“Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo”.

Ancora il medesimo articolo, al comma 3, prevede che:

“Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”.

Il codice civile impone quindi due termini temporali di cui si deve tener conto per stabilire la data dell'adunanza per l'approvazione del bilancio. Infatti, non solo si deve tener conto dei 120 giorni ma anche dei 30 e dei 15 demandati ai sindaci/revisori e ai soci³⁰.

Stiamo quindi di fatto strutturando una scala delle scadenze in cui ogni tassello si collega al precedente ed al successivo con la necessità, riprendendo gli esempi precedenti, di capire quale sia la data necessaria entro la quale predisporre il progetto di bilancio così che possano essere rispettati i tempi di comunicazione agli organi di controllo e di deposito presso la sede.

1. anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine ordinario di 120 giorni

assemblea dei soci	30 aprile
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	15 aprile
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	31 marzo

Entro tale data – 16 marzo – il progetto di bilancio deve essere redatto e quindi questa data coincide con quella massima in cui deve tenersi la adunanza del CdA, ovvero la determina dell'Amministratore unico, che redige il progetto.

adunanza dell'organo amministrativo	Entro il 31 marzo
-------------------------------------	-------------------

2. anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine straordinario di 180 giorni

assemblea dei soci	29 giugno
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	15 giugno
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	31 maggio

Entro tale data – 16 maggio – il progetto di bilancio deve essere redatto e quindi questa data coincide con quella massima in cui deve tenersi l'adunanza del CdA, ovvero la determina dell'Amministratore unico, che redige il progetto.

adunanza dell'organo amministrativo	Entro il 31 maggio
-------------------------------------	--------------------

Affinché il progetto venga approvato validamente sarà cura dell'organo amministrativo preoccuparsi che siano rispettati i termini di convocazione delle assemblee per le riunioni che nel nostro esempio cadono rispettivamente al 30 aprile ovvero al 29 giugno. Nel caso di Srl con termine suppletivo (otto giorni) la convocazione andrebbe fatta in data 22 marzo ovvero 21 giugno.

³⁰ Si intendono sempre giorni liberi.

convocazione assemblea	termine ordinario	22 marzo
	termine straordinario	21 giugno

In caso di assenza degli organi di controllo, verrà meno il termine dei trenta giorni per la comunicazione del progetto mentre risulterà valido il termine dei quindici giorni per il deposito presso la sede.

Si ricorda anche che è facoltà dell'organo di controllo rinunciare ai quindici giorni attribuitigli dal codice ed effettuare i propri controlli e le proprie relazioni in un lasso di tempo più ridotto.

Deposito del fascicolo di bilancio

Da ultimo, ma non meno importante si ricorda come l'art.2435 c.c. preveda che il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione degli organi di controllo e al verbale dell'assemblea venga depositato presso il Registro delle imprese entro i 30 giorni successivi all'approvazione.

Tornando quindi al nostro esempio avremo che nel caso di assemblea di approvazione del bilancio tenutasi il 30 aprile il termine per il deposito in Cciao scade il 30 maggio, nel caso di adunanza per l'approvazione al 29 giugno il termine di deposito scadrà il 29 luglio.

deposito del bilancio	assemblea di approvazione al Entro il 16 marzo	data di deposito
	30 aprile	30 maggio
	29 giugno	29 luglio

Seminario di una giornata

CUSTODE GIUDIZIARIO E DELEGATO ALLA VENDITA NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Orario 09:30-13:00 / 14:00-17:30

VERONA Hotel Holiday Inn **10 aprile 2013**

MILANO Hotel Michelangelo **12 aprile 2013**

BOLOGNA AC Hotel Bologna **11 aprile 2013**

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + IVA 21%

Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

Per maggiori informazioni

Clicca qui

EUROCONFERENCE®

SEMINARI DI
SPECIALIZZAZIONE

Per maggiori informazioni sugli altri seminari
Euroconference visita www.euroconference.it